

Con la formula del maggior ribasso, risulta non condizionante un eventuale collegamento fra ditte partecipanti

Nè può ritenersi raggiunta la prova di un collegamento sostanziale tra le due società essendo del tutto insufficiente il rapporto di parentela esistente tra i titolari del capitale azionario e le affinità grafiche nella redazione delle offerte.

*Sintesi di Tar Sicilia, Catania , sentenza n. 6 del 2004*

Parole chiave:

---

appalti di lavori /appalti di servizi – collegamento fra imprese partecipanti allo stesso procedimento – insussistenza se le relative quote appartengono a persone diverse – ininfluenza di un eventuale collegamento con la formula del maggior ribasso

Il quesito posto dal ricorrente:

---

Sono sufficienti un rapporto di parentela tra i titolari del capitale azionario, le affinità grafiche nella redazione delle offerte, la medesima sede per affermare un rapporto di collegamento fra due ditte

La risposta dei giudici:

---

La risposta è negativa in quanto dalla documentazione prodotta (visure camerali) risulta che le relative quote appartengono a persone diverse e comunque in caso di appalti con la formula maggior ribasso, risulta irrilevante l'esistenza di un qualsiasi collegamento

Conseguenze operative:

---

Il Collegio, inoltre, rileva che il dedotto collegamento non appare, di per sè, idoneo ad inficiare la legittimità della gara dovendosi, in proposito, verificare anche in concreto (in quanto viene in rilievo una compressione del diritto d'iniziativa economica tutelato dall'art. 41 Cost.) che vi sia stata una reciproca conoscenza e condizionamento delle rispettive offerte, ad opera delle partecipanti, che abbia effettivamente cagionato una lesione della "par condicio" e della segretezza delle offerte ed abbia alterato in maniera sostanziale lo svolgimento e l'esito della gara (C.A.S. sez. IV sent. n. 16/99; T.A.R. Lombardia-Milano n. 4695/02; T.A.R. Sardegna n. 1427/02).

In quest'ottica deve rilevarsi che il dedotto collegamento mai avrebbe potuto condizionare l'esito della gara in quanto, come espressamente previsto dalla lettera d'invito, il servizio sarebbe stato aggiudicato in favore dell'impresa che avesse presentato il maggior ribasso (per l'irrilevanza del collegamento nell'ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio del maggior ribasso si veda T.A.R. Liguria n. 476/98).

Di Sonia LAZZINI

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso n. 1746/03 R. G. proposto da \*\*\* S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, via Toselli n. 40 presso lo studio dell'avv. Harald Bonura che la rappresenta e difende nel presente giudizio

## CONTRO

\*\*\* S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 28 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gitto che la rappresenta e difende nel presente giudizio

## E NEI CONFRONTI DI

- ISTITUTO DI VIGILANZA \*\*\* s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Catania, via Lago di Nicito n. 14 presso lo studio dell'avv. Donato De Luca che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

- ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "\*\*\* S.R.L.", in persona del legale rappresentante p.t. - non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del verbale del 20/02/03 con il quale la Commissione di gara ha proceduto all'aggiudicazione del servizio di vigilanza dei locali aziendali alla ditta \*\*\* s.r.l.;

- della nota, trasmessa con raccomandata a/r e ricevuta in data 05/03/03, con la quale il Consigliere delegato ha comunicato alla \*\*\* s.r.l. l'aggiudicazione del servizio di vigilanza in favore della ditta \*\*\* s.r.l.;

- del contratto di appalto del servizio di vigilanza stipulato, in data 20/03/03, tra la \*\*\* s.p.a. e la \*\*\* s.r.l.;

del verbale della Commissione di gara del 23/01/03;

- ove occorra, della lettera d'invito e del capitolato d'appalto con particolare riferimento alla parte in cui contengono un generico richiamo ai giorni "semifestivi e festivi" senza null'altro specificare al riguardo;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza dell'11/12/03;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in date 05/05/03, 06/05/03 e 07/05/03 e depositato il 13/05/03 la \*\*\* s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, relativi all'espletamento della trattativa privata indetta dalla \*\*\* s.p.a. per l'affidamento del servizio di vigilanza dei locali aziendali, deducendone l'illegittimità in relazione ai seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione della lettera d'invito e del capitolato d'appalto allegato; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 260/49; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione della par condicio; difetto di motivazione;

2) violazione, sotto altro profilo, della lex specialis di gara; violazione della par condicio; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per contraddittorietà degli atti ed irrazionalità; eccesso di potere per sviamento.

Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite.

Con memoria depositata il 04/06/03 si è costituita in giudizio la \*\*\* spa la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'Istituto di Vigilanza A. N. C. R. s. r. I., aggiudicatario della gara, si è costituito in giudizio con memoria depositata il 04/06/03 chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e, con successivo atto notificato il 21/06/03 e 23/06/03 e depositato il 26/06/03, ha impugnato, in via incidentale, gli atti di gara nella parte in cui la commissione non ha escluso la Mondialpol s.r.l. in ragione del collegamento della predetta società con la Vigilantes Sicilia s. r. I., anch'essa partecipante alla gara.

All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 10/07/03 il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.

A seguito di appello proposto dalla \*\*\* spa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa con provvedimento n. 732/03, emesso il 03/09/03 e depositato il 05/09/03, ha riformato l'ordinanza cautelare del Tribunale al quale ha rinviato gli atti per la fissazione dell'udienza di merito.

All'udienza pubblica dell'11/12/03 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene necessario esaminare il ricorso incidentale con cui l'Istituto di Vigilanza A. N. C. R. S. r. I., controinteressato aggiudicatario della gara, ha impugnato la mancata esclusione della \*\*\* s.r.l. la quale, in ragione del collegamento con la Vigilantes Sicilia s.r.l., anch'essa partecipante alla gara, avrebbe violato i principi di concorrenza e segretezza delle offerte.

Il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto.

Va, innanzi tutto, rilevato che dagli atti di causa risulta che non sussiste alcuna forma di collegamento ex art. 2359 c.c. tra la \*\*\* s.r.l. e la Vigilantes Sicilia s.r.l. dal momento che le relative quote appartengono a persone diverse (si vedano, in proposito, le visure camerali prodotte dalla ricorrente in allegato alla memoria depositata l'08/07/03).

Nè può ritenersi raggiunta la prova di un collegamento sostanziale tra le due predette società essendo, all'uopo, del tutto insufficiente il rapporto di parentela esistente tra i titolari del capitale azionario e le dedotte affinità grafiche nella redazione delle offerte.

Da tali elementi non è possibile desumere, in maniera inequivoca, che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale anche perchè, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta la non veridicità della circostanza, dedotta dalla controinteressata, secondo la quale le due società avrebbero la medesima sede (dai contratti di locazione allegati alla memoria depositata l'08/07/03 si evince, infatti, che i due enti hanno sede in piani diversi dello stesso stabile).

Il Collegio, inoltre, rileva che il dedotto collegamento non appare, di per sè, idoneo ad inficiare la legittimità della gara dovendosi, in proposito, verificare anche in concreto (in quanto viene in rilievo una compressione del diritto d'iniziativa economica tutelato dall'art. 41 Cost.) che vi sia stata una reciproca conoscenza e condizionamento delle rispettive offerte, ad opera delle partecipanti, che abbia effettivamente cagionato una lesione della "par condicio" e della segretezza delle offerte ed abbia alterato in maniera sostanziale lo svolgimento e l'esito della gara (C.A.S. sez. IV sent. n. 16/99; T.A.R. Lombardia-Milano n. 4695/02; T.A.R. Sardegna n. 1427/02).

In quest'ottica deve rilevarsi che il dedotto collegamento sostanziale tra la \*\*\* s.r.l. a La Vigilantes Sicilia s. r. l. mai avrebbe potuto condizionare l'esito della gara in quanto, come espressamente previsto dalla lettera d'invito, il servizio sarebbe stato aggiudicato in favore dell'impresa che avesse presentato il maggior ribasso (per l'irrelevanza del collegamento nell'ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio del maggior ribasso si veda T.A.R. Liguria n. 476/98).

Per questi motivi il ricorso incidentale è, nel merito, infondato (con assorbimento dei profili d'inammissibilità sollevati dalla \*\*\* s.r.l.) e deve essere respinto.

(...)

Illegittime, poi, sono le determinazioni con cui la Commissione ha specificato il numero dei giorni semifestivi; alla luce dell'assoluta genericità del bando, infatti, tale individuazione appare assolutamente arbitraria e lesiva della par condicio dei concorrenti.

Per questi motivi la ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso induce il Collegio ad accogliere la domanda subordinata formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, ad annullare la lettera d'invito e il capitolato speciale e tutti gli ulteriori atti impugnati e ad ordinare la rinnovazione della gara con salvezza delle eventuali determinazioni che l'amministrazione, con provvedimento congruamente motivato, riterrà di adottare in ordine alle modalità di espletamento del servizio.

Sussistono "giusti motivi" per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;  
P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^:

- 1) rigetta il ricorso incidentale proposto dall'Istituto di Vigilanza \*\*\* s.r.l.;
- 2) accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la lettera d'invito, il capitolato speciale e tutti gli ulteriori atti impugnati ed ordina la rinnovazione della gara con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione in ordine alle modalità di espletamento del servizio;

- 3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
  - 4) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
- Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio dell'11/12/03